



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

EdN/COO/gdia

Roma, 22 giugno 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
di SAVONA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 124/2022 – Quesito in materia di ostensione dei dati relativi la polizza professionale e presentazione dell'autodichiarazione del possesso dei requisiti di iscrizione all'albo.*

Con il Vostro quesito avete richiesto se l'Ordine possa fornire i dati della polizza professionale di un iscritto a seguito del ricevimento di una richiesta da parte di un legale che, in nome e per conto di un assistito dell'iscritto, ha manifestato l'intenzione di agire giudizialmente nei confronti di questo per fatti attinenti all'esercizio della professione. Altresì, avete richiesto se il termine per la presentazione della dichiarazione annuale del possesso dei requisiti di iscrizione all'albo sia un termine perentorio e se in assenza di tale dichiarazione debba intervenire il Consiglio Distrettuale di Disciplina.

In via preliminare, deve osservarsi che l'obbligo assicurativo di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 è strettamente legato all'esercizio della professione in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. L'art. 5 del suddetto D.P.R. impone al professionista di rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico professionale, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione, ma non prevede pari obbligo di informazione nei confronti dell'Ordine presso cui è iscritto. Tuttavia, in base al generale potere di vigilanza sull'osservanza delle norme dell'ordinamento professionale [art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139] gli ordini possono entrare in possesso dei dati e documenti relativi alla polizza assicurativa dell'iscritto. Di conseguenza gli stessi dati e documenti possono essere oggetto di procedimento di accesso da parte di terzi in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Pertanto, l'ostensione dei dati e documenti attinenti alla polizza assicurativa potrà avvenire qualora l'istante dimostri di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. In tal caso l'Ordine, prima di procedere con la comunicazione dei detti dati, dovrà ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 184/2006 comunicare al controinteressato – nel caso di specie il professionista – la ricezione della richiesta di accesso agli atti, affinché nel termine di dieci giorni possa presentare un'eventuale opposizione.

Nel caso di specie, nella comunicazione inviata dal legale appare sussistere l'interesse all'accesso ravvisabile nella manifestata volontà di tutelare i diritti della parte assistita nei confronti dell'iscritto per fatti derivanti dall'esercizio della professione di questo. Tuttavia, al fine della corretta

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2


presentazione dell'istanza di accesso è necessario che la stessa sia sottoscritta anche dal soggetto che vi ha interesse e non solo dal legale (1).

Relativamente al secondo quesito si osserva che l'aggiornamento e la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo agli iscritti è un compito che l'ordinamento professionale prevede in capo all'Ordine ai sensi dell'art. 12, co. 1 lett. e) D.Lgs. n. 139/2005. La norma prevede che tale attività sia compiuta "almeno una volta ogni anno" e da tanto si ricava che la verifica debba essere effettuata con cadenza annuale. Il CNDCEC ha di recente inviato l'Informativa n. 15/2022 con la quale ha ricordato che la verifica dei requisiti di iscrizione nell'albo debba essere svolta entro il primo trimestre di ciascun anno (art. 34 D.Lgs. 139/2005) e, al fine di uniformare le prassi, ha predisposto un modello di autodichiarazione da inviare agli iscritti.

In merito alla natura del termine per procedere all'aggiornamento e alla verifica del possesso dei detti requisiti va ricordato che nell'ordinamento il carattere della perentorietà del termine può essere attribuito ad una scadenza temporale solo da una espressa norma di legge (2). Pertanto, in assenza di specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, comminando la relativa sanzione, il termine va inteso come ordinatorio, come nel caso di specie. Tuttavia, la circostanza che il termine sia ordinatorio non legittima, in assenza di giustificato motivo, il mancato o intempestivo rispetto di questo. Infatti, costituendo un adempimento che l'Ordine deve effettuare "almeno una volta ogni anno", l'inadempimento può comportare l'attivazione dei poteri di vigilanza da parte del Consiglio Nazionale. Mentre per l'iscritto l'omessa presentazione dell'autodichiarazione annuale circa il possesso dei requisiti di iscrizione all'albo sollecitata formalmente dall'Ordine può costituire condotta disciplinarmente rilevante in quanto ai sensi dell'art. 29, co 3, Codice deontologico "Il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l'inesistenza di cause di incompatibilità, o l'esistenza di copertura assicurativa ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l'indirizzo P.E.C., allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali".

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio



<sup>1</sup> Cons. Stato Sez. IV Sent., 28-01-2016, n. 317: " La domanda di accesso ai documenti della P.A. deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse o anche da un suo legale, ma, in tal caso, deve essere accompagnata (per asseverare l'effettiva provenienza della richiesta da parte di soggetto interessato) da copia di apposito mandato o incarico professionale ovvero da sottoscrizione congiunta dell'interessato stesso (art. 22, L. n. 241/1990)". In senso conforme Cons. Stato Sez. V, 05-09-2006, n. 5116, Cons. Stato Sez. IV Sent., 14-05-2015, n. 2439, Cons. Stato Sez. V Sent., 30-09-2013, n. 4839.

<sup>2</sup> Vedi Consiglio di Stato, sez. VI – 8/4/2019 n. 2289, Consiglio di Stato, sez. VI – 25/5/2020 n. 3307.